

Modifiche apportate all'Accordo integrativo provinciale per i dipendenti da aziende del settore turismo del 29 novembre 2012

Bolzano, il 20 maggio 2015

TRA

L'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti (Hoteliers- und Gastwirteverband) della Provincia Autonoma di Bolzano, rappresentata da

Manfred Pinzger, presidente,

in presenza del direttore Dr. Thomas Gruber

e Wilfried Albenberger, responsabile dell'Ufficio Personale

E

le Federazioni Sindacali Provinciali di Settore

ASGB-HANDEL/GASTGEWERBE

CGIL/AGB - FILCAMS - LHFD

SGBCISL - FISASCAT

UIL-SGK UILTuCS

- Alex Piras

- Maurizio Surian

- Dieter Mayr

- Walter Largher

VISTO

- il CCNL del settore turismo sottoscritto da Federalberghi, Fipe, Faita e Fiavet il 20 febbraio 2010 con la partecipazione di Confcommercio in seguito semplicemente denominato CCNL del settore Turismo
- legge n. 92 del 28 giugno 2012
- legge n. 134 del 7 agosto 2012
- l' accordo integrativo provinciale per i dipendenti da aziende del settore turismo del 29 novembre 2012
- l'Ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo del 18 gennaio 2014
- legge n. 78 del 16 maggio 2014
- l'accordo nazionale "Attuazione delle disposizioni in materia di contratto a tempo determinato e di apprendistato di cui alla legge 16 maggio 2014 n. 78 e al titolo IV del CCNL Turismo 18 gennaio 2014" del 16 giugno 2014



ASGB



Premesso che

- dalla data di stipulazione dell' dell'accordo integrativo provinciale per i dipendenti da aziende del settore turismo del 29 novembre 2012 sino alla data odierna si è più volte intervenuta sulla materia dei contratti a tempo determinato, sia da parte del legislatore nazionale, sia tramite la stipulazione di accordi collettivi a livello nazionale, ancorché quest'ultimi non sottoscritti dalle Organizzazioni datoriali FIPE, FIAVET e FEDERRETI;
- per questo motivo le parti ritengono di dover precisare ed adattare alcune norme contrattuali dell'accordo integrativo provinciale per i dipendenti da aziende del settore turismo del 29 novembre 2012 al fine di renderlo più chiaro e eliminare incertezze nella sua applicazione;
- il presente accordo avrà validità per tutte le imprese che applicano l' "Accordo integrativo provinciale per i dipendenti da aziende del settore turismo" del 29 novembre 2012 ivi comprese espressamente anche quelle aderenti alle Organizzazioni datoriali FIPE, FIAVET e FEDERRETI ;
- le parti hanno stabilito quanto segue:

Contratti di lavoro a tempo determinato

I capitoli II e III e i rispettivi articoli dall'art. 15 fino all'art. 21 dell' "Accordo integrativo provinciale per i dipendenti da aziende del settore turismo" del 29 novembre 2012 sono abrogati e sostituiti da un unico capitolo denominato "**Contratti di lavoro a tempo determinato**" con i seguenti articoli:

Art. 15 – Aziende stagionali

In riferimento al D.P.R. n. 1525 del 7 ottobre 1963, punto 48, D.P.R. n. 378 del 11 luglio 1995 e decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, tutte le aziende che effettuano una chiusura di 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi nell'anno solare rientrano tra le aziende stagionali*.

Per il controllo del livello occupazionale ed il numero dei contratti stagionali o a tempo determinato stipulati, si fa riferimento all'archivio banca dati dell'Ufficio del Mercato del Lavoro della Provincia di Bolzano.

**Vedi inoltre legge n. 247 del 24 dicembre 2006 e decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, avviso comune del 12 giugno 2008, legge n. 92 del 28 giugno 2012, legge n. 134 del 7 agosto 2012 e l'accordo nazionale del 16 giugno 2014.*

VISTO

- il CCNL del settore turismo del 20 febbraio 2010 e l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo del 18 gennaio 2014, ai dipendenti di aziende alberghiere e pubblici esercizi della Provincia di Bolzano viene riconosciuta un'indennità di stagionalità.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some of which appear to be initials or specific names.

Art. 16 – Indennità per contratti a termine e/o di stagione

L'indennità per contratti a termine e/o di stagione costituisce parte integrante della retribuzione mensile effettiva ed è calcolata su paga base, contingenza ed elemento provinciale. Essa ha quindi incidenza su tutti gli istituti contrattuali (13ma e 14ma mensilità, ferie, straordinari ecc.).

L'ammontare dell'indennità di stagionalità è fissata nella percentuale dell'8%.

La corresponsione dell'indennità di cui sopra compensa, se è dovuta, anche l'importo dell'anzianità di servizio maturata dal lavoratore nell'ambito di diversi contratti a carattere stagionale.

L'indennità per contratti a termine e/o di stagione spetta a tutti i lavoratori con contratto stagionale o contratto a termine.

L'indennità dell'8% di cui al periodo precedente non è dovuta esclusivamente in relazione ai contratti a termine conclusi per sostituzione di lavoratori assunti a tempo indeterminato che si trovano in malattia, infortunio, maternità obbligatoria e facoltativa, nonché in tutti i casi previsti dall'articolo 81 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010.

Art. 17 – Rapporti di lavoro stagionali

Visto l'art. 78 e seguenti del CCNL del settore turismo del 20 febbraio 2010, i contratti di lavoro a termine stagionali possono essere sottoscritti senza indicazione del termine finale della stagione, in tali casi, i contratti possono essere risolti dal datore di lavoro, in qualsiasi momento, con un preavviso di 15 giorni di calendario sulla scadenza di stagione successivamente prevista, oppure tramite corresponsione di indennità sostitutiva del preavviso pari a giorni 15 mentre il lavoratore, in qualsiasi momento, potrà presentare le dimissioni dal rapporto di lavoro rispettando un preavviso di giorni 15.

Nel contratto individuale di lavoro a termine va indicata la natura stagionale o non stagionale dell'occupazione.

Art. 18 – Contratti a termine

In riferimento all'articolo 253 del CCNL del settore turismo del 20 febbraio 2010, nonché legge n. 92 del 28 giugno 2012 e legge n. 134 del 7 agosto 2012 e successive interpretazioni con appositi decreti ministeriali, e accordo nazionale del 16 giugno 2014, si precisa quanto segue:

- a) Vista la peculiarità del settore turistico nella provincia Autonoma di Bolzano in aziende ad apertura annuale, per esigenze connesse all'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, quali:
 - Periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere
 - Periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni
 - Periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali
 - Periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale,
 possono essere sottoscritti contratti di lavoro a termine, anche di durata superiore a 10 (dieci) mesi.
- b) Nei casi indicati alla precedente lettera a) ai dipendenti con contratto a termine spetta la maggiorazione economica prevista dall'articolo 16 nella misura dell'8%. In caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato l'importo dell'indennità per contratti a termine viene trasformata in "superminimo individuale assorbibile".

- c) Visto l'art. 5 comma 4 bis del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, viste le modifiche introdotte dall' art. 21 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, nonché l'Avviso Comune 12 giugno 2008, nella Provincia Autonoma di Bolzano, possono essere stipulati contratti a termine della durata massima di 12 mesi. Ciò in deroga a quanto disposto dal primo periodo dell'art. 5, comma 4 bis del Dlgs n. 368 del 6 settembre 2001 e a seguito delle modificazioni portate dalla legge 24 dicembre 2007 n. 247.
- d) Visto l'art. 5 comma 4 quater del Dlgs n. 368 del 6 settembre 2001, per come modificato dall'art. 21 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato successivamente effettuate dal datore di lavoro. Resta fermo il diritto di precedenza di cui all'art. 5 comma 4 quinquies del Dlgs n. 368 del 6 settembre 2001, da esercitarsi con le norme previste dall'art. 81 del CCNL del settore turismo del 20 febbraio 2010 e dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo del 18 gennaio 2014.
- e) Visto l'art. 79 del CCNL del settore turismo del 20 febbraio 2010, così come sostituito dall'accordo nazionale denominato "Attuazione delle disposizioni in materia di contratto a tempo determinato e di apprendistato di cui alla legge 16 maggio 2014 n. 78 e al titolo IV del CCNL Turismo 18 gennaio 2014" del 16 giugno 2014, ed in particolare il nuovo comma 1 (relativo ai limiti quantitativi al numero di lavoratori che può essere impiegato con contratto a tempo determinato) e vista, altresì, la peculiarità del settore turistico nella provincia Autonoma di Bolzano, le parti, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 del suddetto articolo 79 CCNL Turismo, stabiliscono che il numero dei lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato, nelle ipotesi di cui al predetto comma 1, potrà superare i limiti previsti fino ad un massimo del 60%.
- Le parti confermano altresì che, come già previsto dall'art. 10 comma 7 del d.lgs. 368/2001, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità (in particolare anche quelli stipulati ai sensi dell'art. 83 del CCNL del 20 febbraio 2010), ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonché quelli conclusi con lavoratori di età superiore a 55 anni
- f) L'attuale formulazione dell'articolo 5, comma 3, decreto legge n. 368/2001 prevede il rispetto di un intervallo di tempo tra un contratto a tempo determinato ed il successivo - di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi. Lo stesso comma 3 stabilisce che la disposizione sull'intervallo di tempo non trova applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter del medesimo articolo 5, decreto legge n. 368/2001, nonché in relazione alle ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva.
- g) L'accordo nazionale "Attuazione delle disposizioni in materia di contratto a tempo determinato e di apprendistato di cui alla legge 16 maggio 2014 n. 78 e al titolo IV del CCNL Turismo 18 gennaio 2014" del 16 giugno 2014 ha riscritto l'articolo 87 del CCNL turismo 20 febbraio 2010 definendo una puntuale normativa di settore, prevedendo, in particolare al comma 3 del nuovo articolo 87, che la disposizione sugli intervalli di tempo non trova applicazione, altresì, nelle seguenti ipotesi:
- nei confronti dei contratti di lavoro riconducibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati ai sensi degli articoli 82 e 83 del presente CCNL Turismo 20 febbraio 2010, per i quali è confermato il diritto di precedenza ai sensi dell'articolo 86 del CCNL Turismo 20 febbraio 2010;
 - nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, pur non essendo tale facoltà prevista da disposizioni di legge o contrattuali;

- nell'ipotesi in cui il secondo contratto sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo;
- ai contratti stipulati con percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito (ASPI, CIGO, CIGS, mobilità, etc.), con disoccupati con più di 45 anni e con persone iscritte negli elenchi di cui alla legge n. 68 del 1999;
- in ogni altro caso individuato dalla contrattazione di secondo livello."

Art. 19 – Risoluzione anticipata del contratto a termine

- a) Risoluzione anticipata del contratto a termine da parte del datore di lavoro.
Qualora il lavoratore venga licenziato senza giusta causa o a causa della chiusura dell'azienda per colpa del datore di lavoro o per motivi a lui attribuibili egli ha diritto ad un indennizzo pari al massimo della retribuzione spettante dalla giornata del licenziamento alla fine del contratto di lavoro (retribuzione, tredicesima e quattordicesima nonché ferie e TFR ecc.).
- b) Risoluzione anticipata del contratto a termine da parte del lavoratore.
Se il contratto a termine viene risolto da parte del lavoratore senza giusta causa o se si constata un'assenza ingiustificata prima del termine del contratto, il datore di lavoro ha il diritto di trattenere un indennizzo pari al massimo alla retribuzione spettante al lavoratore (retribuzione, tredicesima e quattordicesima nonché ferie e TFR ecc.).
- c) Dimissione da parte del dipendente durante il contratto a termine.
Il dipendente può recedere dal contratto a termine rispettando un preavviso di almeno 25 (venticinque) giorni di calendario. In mancanza dell'intero periodo di preavviso lavorato il datore di lavoro ha il diritto di trattenere un indennizzo come previsto nel precedente punto b).

Art. 20 – Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)

Ai lavoratori stagionali saranno erogate tutte le spettanze con l'ultima busta paga, incluso il T.F.R.

Il presente accordo si applica a tutti i dipendenti da aziende del settore turismo della Provincia di Bolzano che applicano il CCNL del Settore Turismo del 20 febbraio 2010 e l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo del 18 gennaio 2014. L'accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà validità sino al rinnovo dell'accordo integrativo provinciale per i dipendenti da aziende del settore turismo del 29 novembre 2012.

Le parti concordano di incontrarsi entro il 31 ottobre 2015 per rivedere l'intero testo dell'Accordo Integrativo del 29 novembre 2012 ed il presente accordo del 20 maggio 2015.

Letto, confermato e sottoscritto